

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4265 del 23/07/2025
Oggetto	Proc. MO25T0009. Frantoio Fondovalle srl. Concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Panaro per realizzazione di pista ciclopedonale in comune di San Cesario sul Panaro
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4431 del 23/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Panaro per realizzazione di pista ciclopeditonale in comune di San Cesario sul Panaro.

Proc. Cod. MO25T0009

Richiedente: Frantoio Fondovalle srl

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 12/2025 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la D.D.G. 13/2025 con la quale la dott.ssa Anna Maria Manzieri è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 1.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della nota assunta al prot. PG/2025/39978 del 03/03/2025, con cui la ditta Frantoio Fondovalle srl (C.F. 00279260368) ha presentato istanza per il rilascio di concessione per occupazione di area demaniale per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale, identificabile catastalmente al foglio 34 mappale 1p - 2p - 7p - 10p e foglio 31 mappale 64p - 66p - 72p - 73 - 76 - 82 - 80p - 84p - 89p del Comune di San Cesario sul Panaro (MO) ;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 128 del 21/05/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Nulla osta idraulico conservato in atti al prot. PG/2025/102782 del 09/06/2025) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

PRECISATO:

- che l'Azienda Frantoio Fondovalle srl risulta essere iscritta dal 16/10/2024 nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" (cosiddetta "white list") della Prefettura di Modena, istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i., equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta con la precisazione che l'iscrizione resta valida anche oltre la scadenza, fino all'esito definitivo;
- che questa Agenzia comunicherà alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 28/02/2025;

RITENUTO:

- di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 300,50 euro;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 300,50;

ACCERTATO che la ditta richiedente ha versato:

- in data 11/7/2025 € 300,50 a titolo di canone dovuto per l'anno 2025;
- in data 12/07/2025 € 300,50 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Frantoio Fondovalle srl (C.F. 00279260368) la concessione per occupazione di area demaniale per la realizzazione di una pista ciclopedonale, identificabile catastalmente al foglio 34 mappale 1p - 2p - 7p - 10p e foglio 31 mappale 64p - 66p - 72p - 73 - 76 - 82 - 80p - 84p - 89p del Comune di San Cesario sul Panaro (MO), procedimento **MO25T0009**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2036**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria (PG/2025/125655 del 11/07/2025);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 300,50 euro;
5. di quantificare il deposito cauzionale in € 300,50;
6. di dare atto che la ditta richiedente ha versato:
 - in data 11/7/2025 € 300,50 a titolo di canone dovuto per l'anno 2025;
 - in data 12/07/2025 € 300,50 a titolo di deposito cauzionale;
7. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 28/02/2025;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare anche successivamente, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;
13. che, come previsto dalla D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta dalla ditta Frantoio Fondovalle, C.F. 00279260368 (cod. pratica MO25T0009).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

Concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Panaro per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale, identificabile catastalmente al foglio 34 mappale 1p - 2p - 7p - 10p e foglio 31 mappale 64p - 66p - 72p - 73 - 76 - 82 - 80p - 84p - 89p del Comune di San Cesario sul Panaro (MO).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno 2025 è fissato pari a 300,50 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 300,50 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le

obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2036**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione,

previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il

concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO25T0009;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

Si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, assunto al prot.

PG/2025/192782 del 09/06/2025 ricevuto dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po:

“Valutati gli elaborati si esprime parere favorevole (ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità ai sensi del PAI) alla realizzazione dell’opera che non presenta criticità idrauliche.

Per il tratto che compete alla scrivente Agenzia l’opera sarà realizzata in corrispondenza del limite della fascia B del PAI vigente in corrispondenza un rilevato che non costituisce opera idraulica classificata. Tale opera risulta essere presumibilmente un “residuo” di attività pregresse ed attualmente non ha finalità di protezione idraulica del territorio.

Per quanto concerne i tiranti idrici le serie storiche a disposizione e la modellazione idraulica disponibili (realizzata per altri interventi in zona) si segnala che il TRATTO 2 rientra in un'area a pericolosità “P2 - M Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità”

Si ritiene opportuno che il richiedente/concessionario/gestore predisponga un sistema di allertamento che, in previsione di un evento meteorologico potenzialmente pericoloso, ne dia adeguata informazione ai fruitori del percorso nonché ne impedisca l’accesso.

Questa Agenzia si ritiene sollevata dall’eventuale stato di dissesto della pista o della mancanza di segnaletica, in quanto la manutenzione ordinaria del tratto concessionato spetterà al gestore stesso.

Si richiamano infine espressamente le norme vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, se dovute, dovranno essere richieste dal richiedente alle competenti autorità, rimanendo quest’Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

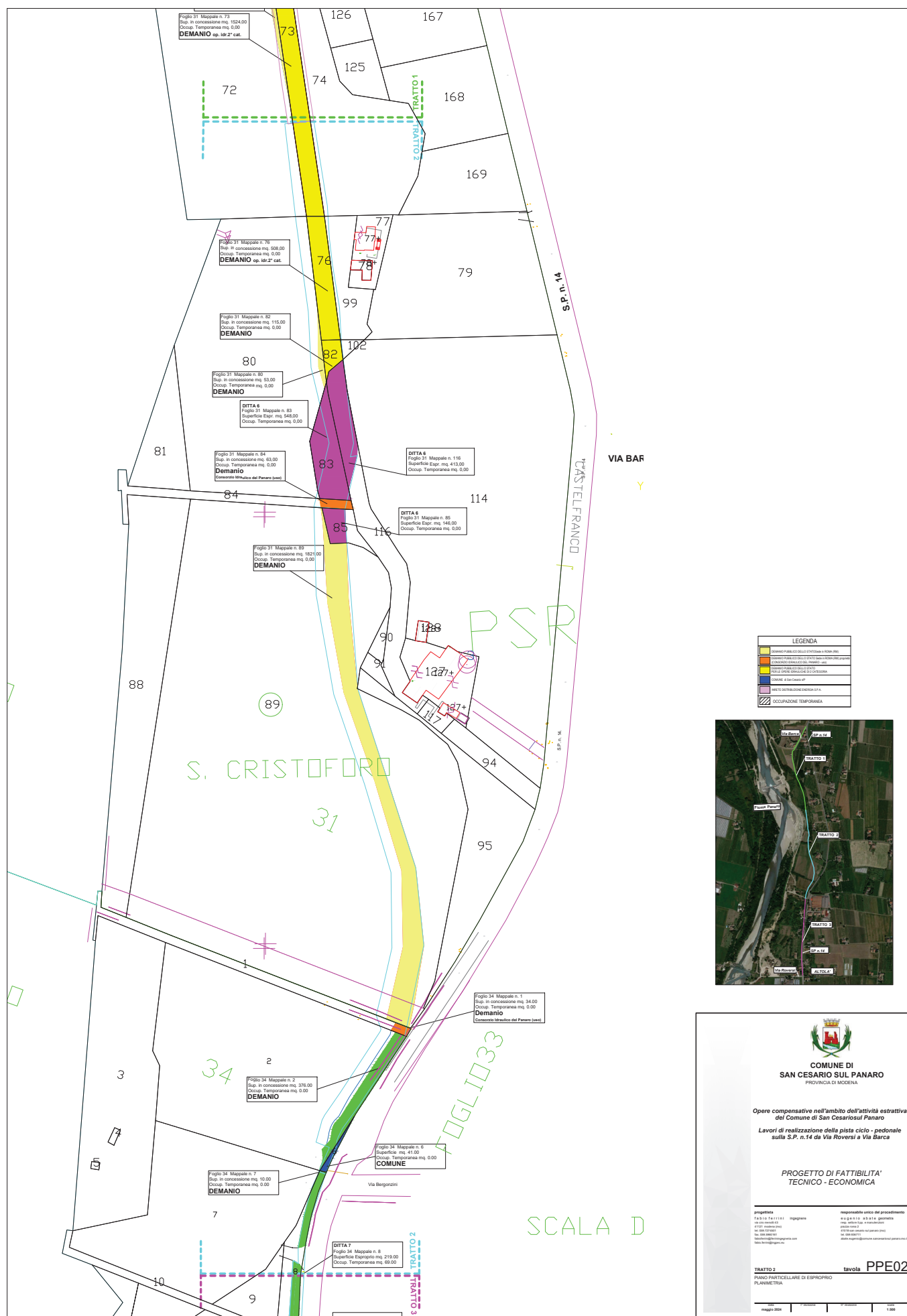
1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia

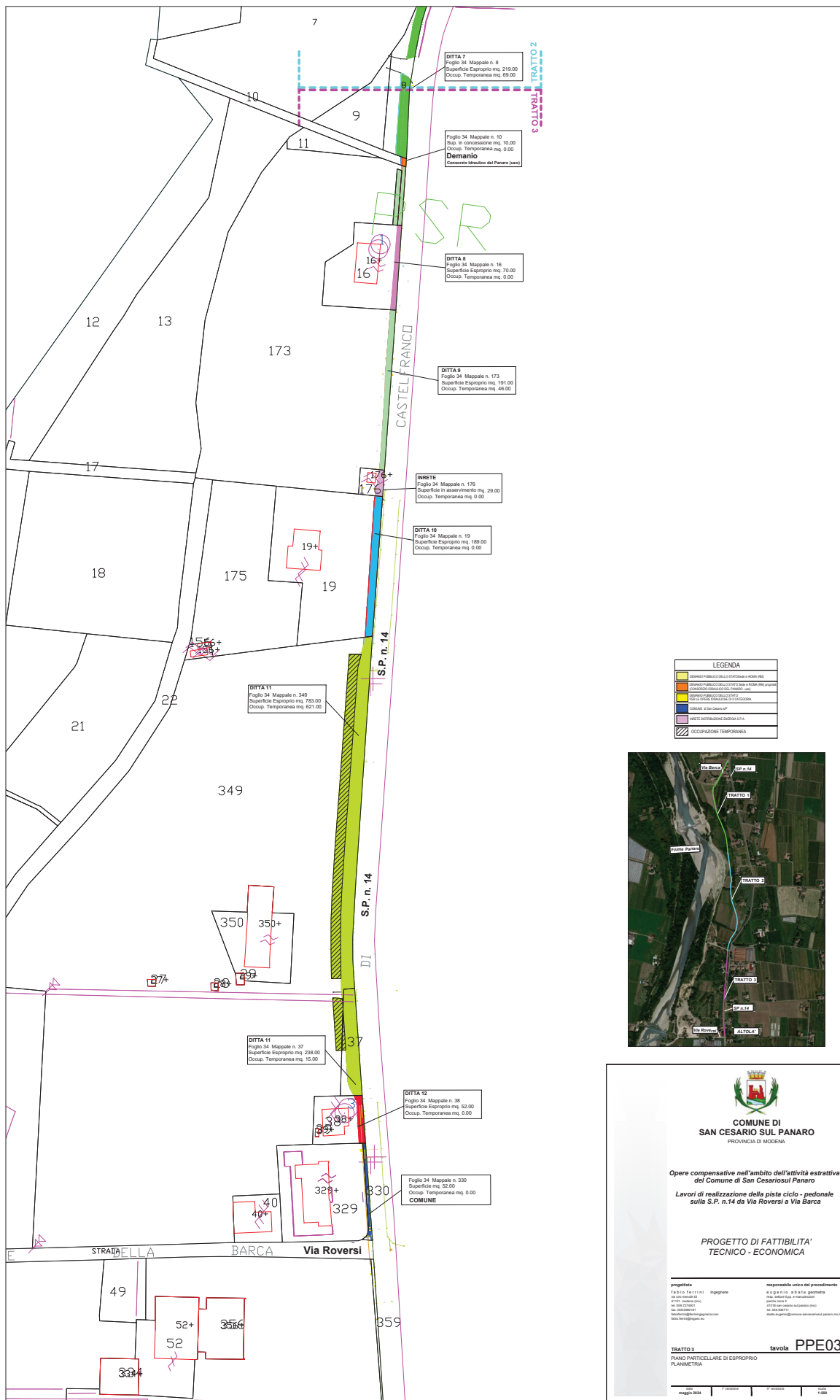
di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i... Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

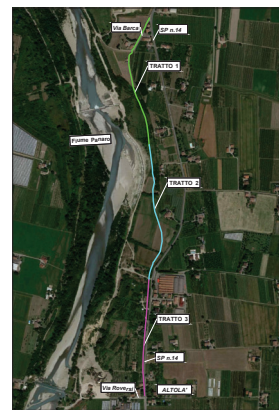
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.





LEGENDA	
	CONFINI PUBBLICI (COSTITUZIONE DI ROMA 1945)
	CONFINI PUBBLICI (COSTITUZIONE DI ROMA 1945) - DEMANIO
	CONFINI PUBBLICI (COSTITUZIONE DI ROMA 1945) - COMUNE
	CONFINI PUBBLICI (COSTITUZIONE DI ROMA 1945) - PRIVATO
	CONFINI PUBBLICI (COSTITUZIONE DI ROMA 1945) - COMUNE
	CONFINI PUBBLICI (COSTITUZIONE DI ROMA 1945) - COMUNE
	CONFINI PUBBLICI (COSTITUZIONE DI ROMA 1945) - COMUNE
	CONFINI PUBBLICI (COSTITUZIONE DI ROMA 1945) - COMUNE
	CONFINI PUBBLICI (COSTITUZIONE DI ROMA 1945) - COMUNE
	CONFINI PUBBLICI (COSTITUZIONE DI ROMA 1945) - COMUNE



COMUNE DI
SAN CESARIO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

Opere compensative nell'ambito dell'attività estrattiva
del Comune di San Cesario sul Panaro
Lavori di realizzazione della pista ciclo - pedonale
sulla S.P. n. 14 da Via Roversi a Via Barca

PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO - ECONOMICA

progettista	responsabile unico del procedimento
Fabio Ferrari	ingegnere
via S. Maria	via S. Maria
41012 Modena (MO)	41012 Modena (MO)
tel. 059/210000	tel. 059/210000
fax 059/210001	fax 059/210001
mailto:info@fabioferrari.it	mailto:info@fabioferrari.it
www.fabioferrari.it	www.fabioferrari.it

TRATTO 3 tavola PPE03
Piano Particolare di Esproprio
PLANIMETRIA

2022	1° gennaio	31° dicembre	2023
1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio



AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Spett.le ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli
Sede di Modena
aomo@cert.arpa.emr.it

e p.c. Frantoio Fondovalle
ing. Fabio Ferrini
fabio.ferrini@ingpec.eu

Comune di San Cesario sul Panaro
pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Modena,

Prot. ____ del ____

Classifica: 6.10.20

Fascicolo: 609/2024

OGGETTO: MO25T0009 - Istanza per il rilascio di concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Panaro con realizzazione di pista ciclo-pedonale in comune di San Cesario sul Panaro (MO). Richiesta di parere con nulla osta idraulico e di prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ai sensi della L.R. 13/2015 e della DGR 2363/2016.

Parere di competenza

Richiedente: ARPAE

VISTA la richiesta di parere di competenza relativo alla realizzazione di un percorso ciclabile (domanda con prot. 14641/2024 del 22/05/2025);

ESAMINATA la documentazione tecnica progettuale predisposta e trasmessa;

PRESO ATTO CHE l'intervento proposto consiste nella realizzazione di un percorso ciclabile stabile con miglioramento del fondo attualmente esistente;

VISTO il T.U. - R.D. 25.07.1904 n. 523;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTA la Direttiva Direttoriale prot. n. 35032 del 03.10.2012;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore



**ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E
DI COMPATIBILITA' AI SENSI DEL PAI**

Valutati gli elaborati si esprime parere favorevole (ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità ai sensi del PAI) alla realizzazione dell'opera che non presenta criticità idrauliche.

Per il tratto che compete alla scrivente Agenzia l'opera sarà realizzata in corrispondenza del limite della fascia B del PAI vigente in corrispondenza un rilevato che non costituisce opera idraulica classificata. Tale opera risulta essere presumibilmente un "residuo" di attività pregresse ed attualmente non ha finalità di protezione idraulica del territorio.

Per quanto concerne i tiranti idrici le serie storiche a disposizione e la modellazione idraulica disponibili (realizzata per altri interventi in zona) si segnala che il TRATTO 2 rientra in un'area a pericolosità "P2 - M Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità"

Si ritiene opportuno che il richiedente/concessionario/gestore predisponga un sistema di allertamento che, in previsione di un evento meteorologico potenzialmente pericoloso, ne dia adeguata informazione ai fruitori del percorso nonché ne impedisca l'accesso.

Questa Agenzia si ritiene sollevata dall'eventuale stato di dissesto della pista o della mancanza di segnaletica, in quanto la manutenzione ordinaria del tratto concesso spetterà al gestore stesso.

Si richiamano infine espressamente le norme vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, se dovute, dovranno essere richieste dal richiedente alle competenti autorità, rimanendo quest'Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Distinti saluti,

*In sostituzione del Dirigente
DTI Emilia-Romagna Orientale
(Dott. Ing. Massimo Valente)
Il Direttore f.f.
Dott. Ing. Gianluca Zanichelli
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.
82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.